

Spett.le

C O N S O B

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

Milano, 20 gennaio 2017

Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE. Attuazione degli Orientamenti emanati dall'ESMA, nel quadro della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell'intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti

Spett.le Commissione,

la scrivente ANASF, nella sua qualità di associazione rappresentativa degli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), intende svolgere una serie di riflessioni e formulare alcune proposte in merito alla futura applicazione nell'ordinamento italiano degli Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze.

Osservazioni preliminari.

1) La presente consultazione, rispecchiando la norma europea (art. 25, par. 1, MiFID II), fa riferimento alle persone fisiche che, per conto degli intermediari finanziari, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti. Ove interpretato in senso letterale, il riferimento alla presenza di un intermediario preponente escluderebbe dall'ambito di applicazione della nuova disciplina i consulenti finanziari autonomi e i soggetti di cui si avvalgono le società di consulenza finanziaria, in quanto soggetti che, per definizione, non operano per un intermediario.

L'Associazione propone quindi, nell'ambito della normativa nazionale di recepimento degli Orientamenti, di utilizzare una definizione più ampia, in luogo dell'espressione di "personale operante per conto dell'intermediario", che possa ricomprendere anche i soggetti summenzionati, vieppiù considerando che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria saranno iscritti al medesimo Albo, di cui all'art. 31, TUF, a cui risultano oggi già iscritti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. A tal fine, si suggerisce l'utilizzo del più ampio concetto di "soggetti", il quale andrà formulato per assicurare efficaci presidi di tutela degli investitori e armonizzare i requisiti di conoscenze e competenze fra tutti gli operatori del settore.

2) Si segnala che il documento di consultazione in due occasioni fa riferimento ai dipendenti dell'intermediario: v. pagina 2, par. 2 e pagina 8, par. 3.3 ⁽¹⁾. Tale riferimento andrebbe integrato in considerazione della pluralità di forme contrattuali che contraddistinguono i rapporti di lavoro nell'ordinamento nazionale: si pensi, in particolare, al caso dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede i quali, ai sensi dell'art. 31, TUF, possono operare per conto di un soggetto abilitato in qualità non solo di dipendenti, ma anche di agenti o mandatari.

In riferimento al documento della Vostra Autorità, di seguito si riportano le risposte di ANASF ai singoli quesiti in consultazione.

A) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di considerare idonee le seguenti tipologie di abilitazioni e/o titoli di studio:

- i. diploma di laurea, con superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA;*
- ii. iscrizione all'Albo di cui all'articolo 31 del TUF, ovvero superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione;*

⁽¹⁾ Trattasi dei seguenti passaggi del documento di consultazione: « Tale definizione risulta sufficientemente ampia da ricomprendere l'interazione diretta tra il dipendente dell'intermediario e la relativa clientela nella prestazione dell'intera gamma dei servizi di investimento (e accessori) definiti dalla MiFID II. »; « La facoltà concessa al dipendente di lavorare *under supervision* è ammissibile fino ad un massimo di quattro anni, periodo che può essere eventualmente ridotto a discrezione delle competenti Autorità nazionali. »

iii. diploma di laurea senza il superamento degli esami di cui al punto i) ovvero diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati da un ulteriore titolo o abilitazione che preveda il superamento di uno specifico esame di valutazione sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA?

Risposta. Quale premessa, ANASF evidenzia come, per tutti i consulenti finanziari abilitati che saranno iscritti all'Albo unico alla data di entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento (3 gennaio 2018), lo *status* giuridico rappresentato dall'iscrizione all'Albo risulta **condizione necessaria e sufficiente a garantire la piena rispondenza agli Orientamenti ESMA**. Tale soluzione evita qualsiasi effetto retroattivo in quanto, secondo la disciplina vigente ⁽²⁾, è infatti la stessa iscrizione all'Albo a soddisfare i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività. Le peculiarità della qualifica professionale e del percorso formativo e di aggiornamento consentono già ai consulenti finanziari abilitati, iscritti all'Albo entro la data di entrata in vigore della normativa di recepimento, di fornire informazioni alla clientela e di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti per conto della società preponente. Si richiamano, al riguardo, le previsioni di cui al Regolamento intermediari (artt. 99, 100 e 105) in materia di requisiti per l'iscrizione all'Albo, prova valutativa e modalità di aggiornamento professionale.

Con riferimento alle tipologie di abilitazioni e/o titoli di studio riportate nei punti da *i)* a *iii)* dell'elenco di cui alla presente domanda, riteniamo che le predette tipologie rappresentino una soluzione plausibile che, da un lato, risulta conforme agli Orientamenti dell'ESMA, dall'altro tiene conto delle caratteristiche del contesto italiano. In particolare, ANASF evidenzia come la proposta della Vostra Autorità (punto *ii* del predetto elenco) riconosca le specificità proprie dei consulenti finanziari abilitati, rappresentate dalla previsione della prova valutativa e dalla presenza dell'Albo OCF quali titoli qualificanti dell'attività professionale.

⁽²⁾ Tale soluzione è stata altresì confermata dalla Legge di stabilità 2016. Ai sensi dell'art. 1, comma 41, l. n. 208/2015, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti all'Albo di cui all'art. 31, comma 4, TUF, alla data di avvio dell'albo unico dei consulenti finanziari sono iscritti di diritto a quest'ultimo. Si riporta la lettera della norma:

« 41 [...] I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. [...]

L'Associazione rileva, tuttavia, una criticità rispetto all'implementazione della soluzione di cui al punto *iii*): essa dovrà infatti essere necessariamente attuabile, sotto il profilo operativo, sin dal momento dell'entrata in vigore della disciplina di recepimento degli Orientamenti (3 gennaio 2018). Ciò onde evitare un "cortocircuito" tale per cui i soggetti ascrivibili al punto *iii*) si troverebbero costretti a ricorrere, con evidenti difficoltà operative, a una delle altre due soluzioni (punti *i* e *ii*) con il rischio di snaturare il percorso formativo già svolto dal singolo e/o di sacrificare le specificità di ciascuna categoria professionale, nonché la loro identificabilità da parte del pubblico dei risparmiatori.

B) Con riferimento all'ulteriore titolo o abilitazione di cui al punto A) *iii*), si ritiene che lo stesso possa essere utilmente rilasciato da un'Università riconosciuta dal MIUR ovvero anche da un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale?

Risposta. ANASF condivide la proposta della Vostra Autorità, secondo cui « l'ulteriore titolo o abilitazione di cui al punto A) *iii*) » potrà essere rilasciato non soltanto dalle Università riconosciute dal MIUR, ma anche da enti muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale. Al riguardo, si segnala l'esempio rappresentato dalla Fondazione [EFPA Italia](#), affiliata italiana di EFPA (*European Financial Planner Association*), realtà che vanta oltre 15 anni di esperienza nella definizione di principi, programmi formativi e linee guida di valutazione per la costruzione di un profilo professionale di riferimento a livello europeo nella pianificazione finanziaria.

C) Ritenete utile differenziare le tipologie di qualifiche da considerare idonee per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto a quelle da considerare idonee per la fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori?

Risposta. ANASF non ritiene opportuno differenziare le tipologie di qualifiche da considerare idonee per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto a quelle da considerare idonee per la fornitura ai clienti di informazioni. L'Associazione considera infatti che: *i*) un comune requisito "minimo" di qualifica sia necessario per tutti gli operatori del settore; *ii*) la soluzione alternativa, consistente nel differenziare le qualifiche idonee sulla

base del servizio prestato, porrebbe il rischio di complicare il quadro normativo di riferimento, attualmente in fase di definizione, creando incertezza nel settore.

D) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all’ipotesi di aumentare a 12 mesi la durata dell’esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di svolgere il servizio di consulenza da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea, ovvero un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati dall’esame di valutazione di cui al punto B)?

Risposta. ANASF ritiene che siano necessari 12 mesi di esperienza adeguata per tutti coloro che prestano il servizio di consulenza – indipendentemente cioè dalla qualifica conseguita – non limitando dunque tale ipotesi al solo caso individuato dalla domanda A), punto *iii*). Il requisito di 6 mesi di esperienza dovrebbe pertanto essere riferito soltanto alla fornitura di informazioni ai clienti. Questa differenziazione risulta conforme all’indicazione di cui al par. 4, lett. *h*) degli Orientamenti ESMA, ai sensi del quale l’autorità nazionale può differenziare, fatto salvo il periodo minimo di 6 mesi, la durata dell’esperienza richiesta *anche* in funzione dei servizi pertinenti prestati. Tale indicazione è altresì confermata dal paragrafo 13 degli Orientamenti ESMA, secondo cui il livello e l’intensità delle conoscenze e competenze richieste a coloro che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti dovrebbero rispondere a criteri più elevati di quelli applicati a coloro che si limitano a fornire informazioni riguardanti prodotti e servizi di investimento.

E) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all’ipotesi di prevedere che siano utilmente valutati i periodi di esperienza professionale maturati nel triennio precedente l’inizio della prestazione dei “servizi pertinenti”?

In via preliminare, ANASF considera necessario distinguere tra le due situazioni seguenti, individuate facendo riferimento allo “spartiacque ideale” rappresentato dalla data di applicazione degli Orientamenti ESMA (3 gennaio 2018):

- i) come già evidenziato nella risposta al quesito A), l’Associazione sottolinea come, per tutti i consulenti finanziari abilitati che risulteranno iscritti all’Albo unico alla data di entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento, lo *status* giuridico stesso rappresentato dall’iscrizione all’Albo è condizione necessaria e sufficiente, tale da

garantire la piena rispondenza agli Orientamenti ESMA senza pertanto richiedere ulteriori requisiti in termini di “adeguata esperienza”. Nello specifico, fermo il riconoscimento della piena rispondenza agli Orientamenti ESMA dei consulenti finanziari abilitati che risulteranno iscritti all’Albo all’entrata in vigore dei nuovi requisiti di conoscenze e competenze, l’Associazione suggerisce la possibilità di formulare una raccomandazione, nella forma di una buona prassi, per il caso in cui il singolo consulente non abbia operato per conto di un soggetto abilitato per un certo numero di anni (ad esempio, per più di tre anni). Si tratterebbe di raccomandare, in questo caso, un percorso di aggiornamento professionale *ad hoc* che consenta un’efficace ripresa dell’attività;

- ii) per tutti coloro che cominceranno a prestare i “servizi pertinenti” a partire dal 3 gennaio 2018, la soluzione individuata dalla Vostra Autorità, consistente nel valutare i periodi di esperienza professionale maturati nel triennio precedente, risulta essere congrua rispetto alla necessità di garantire un adeguato livello di aggiornamento delle conoscenze e competenze acquisite. L’orizzonte temporale di tre anni sembra rispondere infatti all’esigenza di garantire che le conoscenze e competenze del singolo siano “al passo coi tempi”.

F) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all’ipotesi di prevedere che la possibilità di lavorare sotto supervisione sia mantenuta ad un termine massimo di 4 anni?

Risposta. L’Associazione richiede alla Vostra Autorità di confermare la seguente interpretazione della proposta oggetto di consultazione: il termine massimo di 4 anni pare pensato a favore del singolo professionista. Ossia, a chi è in difetto rispetto agli Orientamenti ESMA si darebbe la possibilità di “regolarizzare” la propria posizione entro 4 anni, appunto operando sotto supervisione. Depone a favore di questa interpretazione l’osservazione, formulata dalla Vostra Commissione nel par. 3.3 del documento in consultazione, secondo cui « *La facoltà concessa al dipendente di lavorare under supervision è ammissibile fino ad un massimo di quattro anni* ». Anche se, in via astratta e generale, il termine massimo di 4 anni è relativo a tre ipotesi (mancanza della sola esperienza adeguata; mancanza della sola qualifica idonea; mancanza sia di esperienza adeguata che di qualifica idonea), tale termine

pare riferibile principalmente al caso di assenza di qualifica idonea. Ciò in quanto il requisito di esperienza adeguata è acquisibile, operando sotto supervisione, in uno spazio temporale minore (6 o 12 mesi, a seconda dei casi).

A sostegno delle predette interpretazioni, l'Associazione sottopone alla Vostra Autorità le seguenti esemplificazioni:

- i)* neo-iscritto all'Albo OCF, senza esperienza lavorativa pregressa. Tale soggetto possiede dunque qualifica idonea, ma non anche esperienza adeguata: dovrà operare per conto di una società preponente sotto supervisione di un altro consulente finanziario abilitato per un periodo di 12 mesi (si veda, al riguardo, la nostra risposta al quesito D), ossia il tempo necessario per acquisire l'esperienza adeguata;
- ii)* dipendente di banca, operante in sede e non iscritto all'Albo OCF, che ha già acquisito diversi anni di esperienza nella prestazione dei servizi pertinenti e al quale restano ancora, si ponga, due anni di corso per conseguire un diploma di laurea triennale in materie economico-finanziarie (titolo previsto alla lettera *i* dell'elenco di cui al quesito A). Questo soggetto potrà dunque beneficiare del termine massimo di quattro anni per completare i due anni di corso rimanenti.

G) Ritenete utile differenziare il termine massimo di operatività sotto supervisione nei casi di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto ai casi di fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori?

Risposta. Sulla base della medesima linea di ragionamento di cui alla risposta al quesito D, ANASF ritiene utile tale differenziazione al fine del conseguimento del requisito di esperienza adeguata: operare sotto supervisione per 6 mesi nel caso di fornitura ai clienti di informazioni, per 12 mesi nel caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

L'Associazione coglie inoltre l'occasione per formulare le seguenti proposte in merito al futuro inquadramento giuridico dell'operatività sotto supervisione dei consulenti finanziari abilitati:

- il supervisore dovrà essere un consulente finanziario iscritto all'Albo, che abbia acquisito un'adeguata esperienza nella prestazione dei servizi pertinenti. Il *quantum* di esperienza del supervisore può essere congruamente individuato in tre anni continuativi;
- il supervisore non deve aver subito, nello stesso periodo, alcun tipo di provvedimento o sanzione da parte delle Autorità competenti;
- l'esperienza adeguata potrà essere acquisita nella forma del "praticantato", svolto sotto supervisione. Ai fini del computo dei 12 mesi richiesti si potrebbero altresì validare gli eventuali mesi già svolti, dal medesimo soggetto, nel corso di tirocini curriculari effettuati in ambito universitario e aventi ad oggetto la prestazione dei servizi pertinenti: ad esempio, raggiungere i 12 mesi sommando 3 mesi di tirocinio e 9 mesi di praticantato. Tutte le predette soluzioni rispondono all'obiettivo di favorire l'inserimento dei giovani, contribuendo così alle esigenze di ricambio generazionale del settore;
- è opportuno individuare un limite massimo al numero di soggetti supervisionati in contemporanea per ciascun consulente-supervisore per garantire che il "praticante" sia seguito con metodo e continuità nel suo iniziale percorso professionale. Considerato che l'attività di supervisione è accessoria a quella professionale principale, come da Voi implicitamente riconosciuto nell'indicazione di previsione di maggiori costi a carico degli intermediari, si ritiene che la stessa possa essere correttamente svolta ed efficace limitando ad un massimo di due i soggetti "praticanti" in carico contemporaneamente ad ogni consulente-supervisore;
- è necessario definire gli aspetti relativi all'attestazione dello svolgimento e del successivo completamento del periodo "sotto supervisione", ad esempio mediante la creazione di una sotto-sezione/rubrica, all'interno dell'Albo OCF, a cui verranno iscritti i soggetti che opereranno sotto supervisione al fine di conseguire l'esperienza adeguata.

A integrazione delle predette proposte, l'Associazione sottopone alla Vostra Autorità le seguenti esemplificazioni:

- consulente finanziario neo-iscritto all'Albo OCF (dopo il 3 gennaio 2018) senza esperienza lavorativa pregressa nella prestazione dei servizi pertinenti. In tale ipotesi il

requisito di esperienza adeguata dovrà essere acquisito operando sotto supervisione sino al conseguimento dei 12 mesi di “esperienza in entrata” richiesti;

- o consulente finanziario neo-iscritto all’Albo OCF (dopo il 3 gennaio 2018) con esperienza lavorativa pregressa, pari ad almeno 12 mesi nell’ultimo triennio, nella prestazione dei servizi pertinenti. In tale ipotesi il requisito di esperienza adeguata dovrà ritenersi già soddisfatto, non rendendosi pertanto necessaria l’operatività sotto supervisione.

Da ultimo, ANASF rappresenta alla Vostra Commissione la necessità di applicare equivalenti presidi di tutela degli investitori anche con riferimento alla supervisione del personale dipendente dei soggetti abilitati, non iscritto all’Albo, e operante “in sede”.

H) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all’ipotesi di prevedere che l’intermediario debba effettuare la revisione delle qualifiche dei membri del personale addetto alla prestazione dei “servizi pertinenti” o direttamente ovvero tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell’intermediario?

Risposta. ANASF ritiene che entrambe le soluzioni proposte siano congrue: revisione delle qualifiche direttamente ad opera dell’intermediario *oppure* tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell’intermediario.

I) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all’ipotesi di prevedere che la revisione delle qualifiche del personale venga valutata tramite il superamento di uno specifico esame, da effettuarsi al termine di un corso tenuto dall’intermediario stesso o da un ente formatore terzo, entrambi muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale?

Risposta. ANASF non condivide la proposta della Vostra Autorità consistente nel prevedere che la revisione delle qualifiche venga obbligatoriamente valutata tramite il superamento di uno specifico esame, in quanto tale adempimento non è previsto dagli Orientamenti ESMA ⁽³⁾.

⁽³⁾ Si richiama, a tal riguardo, il par. 20 degli Orientamenti che, come detto, non prevede il sostenimento di uno “specifico esame” in relazione alla revisione delle qualifiche:

« 20. Le imprese dovrebbero:

L'Associazione evidenzia altresì che, nel caso dei consulenti finanziari abilitati, le esigenze di mantenimento e aggiornamento delle conoscenze e competenze sono già soddisfatte ai sensi dell'art. 105, Regolamento intermediari, del quale si propone la seguente integrazione:

1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza. A tal fine i soggetti abilitati, **in relazione ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti per loro conto, e le associazioni rappresentative degli iscritti all'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del Testo Unico predispongono ~~si dotano di~~ idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ~~operanti per loro conto~~, anche avvalendosi di enti di formazione e certificazione in forma diretta o indiretta.**

Tale integrazione contribuirebbe a un adeguato aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo, configurando un assetto equilibrato volto a riconoscere, a fianco del ruolo già oggi attribuito agli intermediari finanziari, il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo, anche attraverso forme di collaborazione con il mondo accademico e gli enti di formazione certificata (si veda, al riguardo, l'esempio rappresentato da EFPA Italia). La soluzione attualmente configurata dall'art. 105 del Regolamento pone un limite alla terzietà delle iniziative formative poiché riferisce l'erogazione dell'aggiornamento professionale ai soli soggetti abilitati e costituisce pertanto una ingiustificata scelta unilaterale, che esclude ogni altra categoria di operatori, come quella rappresentata dai consulenti finanziari (e, per essi, le associazioni di categoria). Inoltre, la norma attualmente in vigore rappresenta un'immotivata deviazione dalla logica del complessivo sistema normativo concernente l'attività dei

a. [...]

b. condurre, con frequenza almeno annuale, una revisione interna o esterna delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, valutare l'evoluzione del quadro normativo e prendere le misure necessarie per ottemperare a tali requisiti. Questa revisione dovrebbe inoltre garantire che il personale possieda qualifiche idonee e mantenga e aggiorni le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo professionale pertinente alla propria qualifica, nonché tramite la specifica formazione richiesta in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento da parte dell'impresa; [...] »

consulenti, che vede il contributo degli stessi alla gestione di tutte le attività rilevanti (si pensi, ad esempio, alla tenuta dell'Albo OCF).

La previsione di una certificazione ai fini dell'aggiornamento professionale consentirebbe altresì di implementare un sistema di verifica dell'assolvimento dell'obbligo basato su "crediti formativi", analogamente a quanto accade nel sistema universitario.

Inoltre, l'Associazione intende sottoporre alla Vostra Autorità la possibilità di introdurre un'ipotesi di sospensione dell'obbligo di aggiornamento professionale per i consulenti finanziari iscritti all'Albo al fine di tenere conto delle situazioni di impedimento oggettivo (maternità, grave malattia, infortunio). In particolare, il testo dell'art. 105 del Regolamento intermediari potrebbe essere integrato prevedendo che:

Sono temporaneamente esonerati dall'aggiornamento professionale i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che si trovano nei casi di:

a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio;

L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino a un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia, infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Ai fini della ripresa dell'attività, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono aggiornare le proprie conoscenze attraverso la partecipazione a corsi da svolgersi entro tre anni dall'ultimo aggiornamento effettuato.

Il termine di tre anni entro cui aggiornare le proprie conoscenze contempera l'esigenza di un adeguato aggiornamento professionale con le necessità legate alla ripresa dell'attività lavorativa.

Osservazioni conclusive e raccordo con l'ordinamento vigente.

L'attuale documento di consultazione – stante la sua natura preliminare – non considera il caso specifico di chi si iscrive all'Albo OCF beneficiando dell'esonero dalla prova valutativa (cosiddetta iscrizione di diritto), secondo la soluzione stabilita dall'art. 4, d. m. 472/1998:

« 1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività: [...] »

Al riguardo, l'Associazione sottolinea l'esigenza di raccordare la disposizione, di cui al decreto ministeriale, con la nuova disciplina che darà attuazione agli Orientamenti ESMA considerando che la norma ministeriale contempla il solo requisito dell'esperienza adeguata senza alcun riferimento al conseguimento di “abilitazioni e/o titoli di studio” secondo quanto previsto dalle norme europee (ivi compreso il superamento di una prova valutativa *ad hoc*).

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi
Presidente ANASF